



UNIONE TERRE DI FIUME

Alluvioni Piovera- Molino dei Torti - Sale

P.E.C. unioneterredifiume@legalmail.it - www.unioneterredifiume.it

Via Manzoni n°10 – Cap. 15045 – P.IVA 02525260069

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

tel. 0131/828584 – fax 0131/828288

Reg. Ord. n. 48 del 04/12/2019

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI PER IL PERIODO INVERNALE ED ESTIVO DELL'ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 15 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

Visto l'art. 3 del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248 sulle regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e s.m.i.;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale 12 Novembre 1999 n.° 28, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 18/10/2004 n.° 27, pubblicata sul B.U.R. n.° 42 del 21/10/04 e dall'art. 1 c. 3 della L.R. 3/2015;

Ritenuto di dover provvedere, in materia di saldi, come prescritto dalla nuova formulazione del 2° comma del suddetto articolo 14 della Legge Regionale n.° 28 e successive modifiche ed integrazioni, alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi e alla disciplina di tali vendite di fine stagione che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o un breve periodo di tempo;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria dei commercianti;

Preso atto dell'orientamento espresso dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome – Commissione Attività Produttive – Commercio, del 24/03/2011, che ha individuato quale data di inizio per le vendite di fine stagione invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, e per quelle estive il primo sabato del mese di Luglio;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 ;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il decreto presidenziale n. 4 /2019 ;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni

DISPONE

che le vendite di fine stagione o saldi da tenersi nel periodo invernale ed estivo nell'anno 2020 sono regolate come segue:

1) il periodo di effettuazione delle suddette vendite per il periodo invernale va da **sabato 4 gennaio 2020 a venerdì 28 febbraio 2020**, entrambe le suddette date comprese, cioè per 8(otto) settimane consecutive (pari a 56 - cinquantasei - giorni naturali e consecutivi, entrambe le date iniziali e finali comprese);

2) il periodo di effettuazione delle suddette vendite per il periodo estivo va da **sabato 4 luglio 2020 a venerdì 28 agosto 2020**, entrambe le anzidette date comprese, cioè per 8 (otto) settimane consecutive (pari a 56 – cinquantasei - giorni naturali e consecutivi, entrambe le date iniziali e finali comprese);

3) nei 30 giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, ai sensi dell'art. 14-bis della L.R. 12/11-1999, N. 28 e s.m.i; La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate "sottocosto", così come definite dall'art. 15, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

4) le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore, nonché devono contenere la natura, la durata e l'oggetto della vendita stessa: in particolare, deve essere espressa la percentuale oppure le percentuali di sconto praticate. Nel caso in cui nella

pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare per tali prodotti il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticata ed il prezzo finale di vendita scontato;

5) nelle vetrine interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico, così come deve essere esposto il prezzo finale di vendita scontato;

6) l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori;

7) a decorrere dall'inizio della vendita di fine stagione e fino al suo termine, sia per il periodo invernale che per quello estivo, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato, e relative pertinenze, ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in saldo;

8) le merci offerte in saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie oppure alle altre contemporanee condizioni straordinarie;

9) in ogni caso, nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone;

10) gli organi di vigilanza del Comune hanno la facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli. Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/1998, come richiamato dall'art. 15 della L.R. Piemonte 12/11/1999, n. 28 e s.m.i.; In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni.

Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione forzata. Il Settore Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Dott. Paolo Bonissone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

A cura del Servizio di Polizia Locale si provvede alla pubblicazione per giorni 15 all'Albo Pretorio Telematico, consultabile dal sito internet del Comune all'indirizzo www.unioneterredifume.it